

### 1 CAPACITÀ DI TENUTA DEL PIANO

Ai fini della concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni, l'istanza deve essere motivata «anche con riferimento agli effetti prodotti sulla tenuta del piano di concordato dall'emergenza sanitaria» e che gli interventi modificativi «si palesino idonei ad incidere in modo sensibile sull'impianto originario della proposta». La «regressione della procedura alla fase di ammissibilità», implica il ripristino degli obblighi informativi preconcordati.

*Tribunale di Pistoia, 5 Maggio 2020*

### 2 OBBLIGHI INFORMATIVI BISETTIMANALI

La concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni richiede:

- che sui flussi finanziari incidano i riflessi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, quali fatti sopravvenuti imprevedibili, «con conseguente verosimile riduzione di ordinativi e fatturato»;
- la «verosimile inesistenza di rischi di aggravamento del passivo a danno del ceto creditorio».
- il ripristino degli obblighi informativi «con cadenza bisettimanale».

*Tribunale di Milano, 28 maggio 2020*

### 3 DICHIARAZIONE D'URGENZA

Il riconoscimento dell'urgenza e, di conseguenza, l'inapplicabilità della sospensione dei termini previsti dall'articolo 83, comma 1 del DL 18/2020, è determinata dalla necessità di evitare che il «differimento dell'adunanza ex articolo 174 della legge fallimentare possa comportare grave pregiudizio alla proponente così come ai creditori ad essa direttamente interessati, attesa la sua incidenza su di un programma operativo».

*Tribunale di Roma, 20 aprile 2020*

### 4 SOSPENSIONE DEI CONTRATTI

Per agevolare la buona riuscita della procedura concordataria, la sospensione dei contratti di locazione finanziaria durante il lockdown è autorizzabile se «il mantenimento della loro operatività comporterebbe costi di natura prevedibile difficilmente sostenibili dalla società e che potrebbero pregiudicare la concreta fattibilità del piano di concordato che verrà predisposto».

*Tribunale di Mantova, 9 Aprile 2020*